DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 marzo 1989

relativa ad alcune domande di restituzione di dazi antidumping riscossi sulle importazioni di escavatori idraulici originari del Giappone (Tridiam Ltd)

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(89/261/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea [1] in particolare l'articolo 16,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

(1) In data 4 luglio 1985, con il regolamento (CEE) n. 1877/85 [2], il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di escavatori idraulici, il cui peso complessivo è compreso tra 6 t e 35 t, originari del Giappone. L'aliquota del dazio applicabile alla società Mitsubishi Heavy Industries è stata fissata a 21,6 %.

(2) Nel periodo novembre 1985 - settembre 1986 la società Tridiam Ltd, Woking (Surrey), unico importatore nella Comunità degli escavatori prodotti dalla Mitsubishi, ha presentato successivamente tre domande di restituzione di dazi antidumping (per un importo complessivo di [. . .] £ [3], pagati per le importazioni di escavatori idraulici effettuate tra l'ottobre 1985 e il settembre 1986. L'importo di cui si chiedeva la restituzione era pari alla somma di tutti i dazi antidumping pagati.

Le domande sono state presentate in conformità della regolamentazione antidumping della Comunità ed entro i termini fissati.

(3) La società Tridiam ha in seguito affermato di aver presentato un'altra domanda, che tuttavia non si trovava nella documentazione della Commissione. Quest'ultima ha ricevuto soltanto in data 10 giugno 1987 una copia della domanda in questione, riguardante un importo di [. . .] £ corrispondente a dazi antidumping pagati per importazioni effettuate nell'aprile 1986. Il richiedente aveva allegato la copia di una lettera del proprio rappresentante, da cui risulta che la quarta domanda non era stata inviata alle autorità nazionale competenti entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data alla quale erano stati determinati i dazi antidumping definitivi.

(4) Dopo aver comunicato alla società Tridiam Ltd le linee direttrici della nota della Commissione riguardante la restituzione di dazi antidumping [4], la Commissione ha chiesto al richiedente in conformità del punto 1, paragrafo 7 della nota suddetta, informazioni supplementari relative al valore normale nei sei mesi precedenti le importazioni in questione, nonché alcuni dati sull'applicazione di determinati adeguamenti. Il richiedente ha fornito le informazioni di cui disponeva entro i termini fissati.

(5) Il richiedente è stato informato dei risultati provvisori della verifica e ha avuto l'opportunità di esprimere le proprie osservazioni.

(6) La Commissione ha informato gli Stati membri e ha reso noto il proprio parere sulla questione. Gli Stati membri non hanno formulato obiezioni.

B. ARGOMENTAZIONI DEL RICHIEDENTE

(7) Il richiedente ha affermato sostanzialmente che le importazioni effettuate nel periodo novembre 1985 - settembre 1986 (12 escavatori) non costituivano pratiche di dumping.

C. RICEVIBILITÀ

(8) Le prime tre domande sono ricevibili, essendo state presentate in conformità dei regolamenti antidumping della Comunità ed entro i termini fissati.

La quarta domanda si riferiva a dazi antidumping stabiliti nell'aprile 1986 e pertanto, in conformità

[1] GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.
[2] GU n. L 176 del 6. 7. 1985, pag. 1.
[3] Nel testo della presente decisione, destinata alla pubblicazione, sono state omesse alcune cifre in conformità dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2423/88 relativo al trattamento riservato delle informazioni.
[4] GU n. C 266 del 22. 10. 1986, pag. 2.

dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio [1], avrebbe dovuto essere inviata alle autorità britanniche competenti entro tre mesi dalla data alla quale i dazi erano stati definiti, ovvero al più tardi nel luglio 1986. La Commissione ne ha ricevuto una copia soltanto nel giugno 1987 e il richiedente ha ammesso di non aver presentato la domanda al Department of Trade and Industry (DTI) entro la scadenza fissata. Non essendo stata presentata in conformità delle condizioni e dei termini fissati nel regolamento (CEE) n. 2176/84, l'ultima domanda della società Tridiam Ltd deve pertanto essere dichiarata irricevibile.

D. FONDATEZZA

(9) Le due prime domande ricevibili sono fondate, in quanto sono giustificate dagli elementi di prova relativi al margine di dumping forniti dal richiedente per il periodo di riferimento corrispondente. Dalle informazioni fornite, opportunamente verificate, risulta che i prezzi all'esportazione sono aumentati rispetto al periodo dell'inchiesta iniziale e che il margine di dumping è stato pertanto eliminato.

(10) La terza domanda riguarda i dazi pagati per l'importazione di quattro escavatori. La Commissione ritiene che le informazioni fornite dal richiedente in merito al valore normale e al prezzo all'esportazione per il periodo di riferimento siano sufficienti per calcolare correttamente il margine di dumping effettivo medio, secondo il metodo applicato nel corso della prima inchiesta.

È stato in tal modo accertato che la terza domanda è parzialmente fondata, dato che nel periodo di riferimento in questione rimane un margine di dumping del 5,86%, inferiore ai dazi riscossi. Il margine di dumping si è ridotto principalmente a causa dell'aumento dei prezzi all'esportazione.

E. IMPORTO DA RIMBORSARE

(11) L'importo di cui si chiede la restituzione nella seconda domanda è stato ridotto. È stato infatti necessario effettuare un adeguamento per tener conto di alcune differenze tra il modello importato e il modello standard, definito nella procedura iniziale. Le due prime domande sono quindi fondate e sono accolte per un importo totale di [. . .] £.

(12) Per la terza domanda può essere accordata una restituzione parziale fino a concorrenza di [. . .] £. L'importo totale delle somme da restituire alla società Tridiam Ltd è pertanto di [. . .] £,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La domanda di restituzione di dazi antidumping presentata nel giugno 1987 dalla società Tridiam Ltd, Woking (Surrey), per un importo di [. . .] £, è irricevibile.

Articolo 2

Le altre domande di restituzione di dazi antidumping presentate dalla società Tridiam Ltd, Woking (Surrey) sono accolte sino a concorrenza di [. . .] £. Per gli importi che superano tale cifra le domande di restituzione sono respinte.

Articolo 3

L'importo di cui all'articolo 2 è restituito dalle autorità competenti del Regno Unito.

Articolo 4

La presente decisione è destinata al Regno Unito e alla società Tridiam Ltd, West End, Woking, Surrey, Regno Unito.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 1989.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

[1] GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.